



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Verbania**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Persico  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. : promossa da:

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco  
Fabiani, Marco Dalla Zanna e Roberto Stefano Brovelli presso lo studio del quale ultimo è  
elettivamente domiciliata in . , giusta procura in atti;

**ATTRICE**

contro

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata  
e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata in . giusta  
procura generale alle liti per atto notaio in data 30.10.2007 rep. 151274 racc. 33010;

**CONVENUTA**

rappresentati e difesi avv.ti Franco Fabiani, Marco  
Dalla Zanna e Roberto Stefano Brovelli presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata in  
giusta procura in atti;

**TERZI CHIAMATI**

**CONCLUSIONI**

Attrice:

*“Previe le declaratorie di legge e del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria  
istanza, eccezione e deduzione e per i motivi esposti in atti, accertata e dichiarata la violazione delle  
specifiche norme del T.U.I.F. e/o dei Regolamenti Consob e/o del T.U.B. e dei Regolamenti della*



Banca d'Italia e/o della L. n. 108/96 (disposizioni in materia di usura) nonché delle generali norme del codice civile,

in via principale nel merito, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento delle operazioni di Interest Rate Swap denominate Capsread 10541 (doc.1), Acq-Capsread 10542 (doc. 2), Floor 1811 (doc. 3), Purple Collar 175269 (doc.7) e In & Out 1575514 (doc. 10) nonché di tutti i relativi contratti quadro (qualora esistenti o ad esse riferibili, in particolare docc. 4, 5, 6 e 9), come meglio analiticamente descritti in atti, e, per l'effetto, condannare B.N.L. S.p.a. alla restituzione a favore della  
di tutte le somme indebitamente percepite e così quantificate:

- Euro 90.485,38 per differenziali negativi (al netto dell'up-front di Euro 18.000,00) in relazione alle prime tre operazioni, tra loro collegate, Capsread 10541, Acq-Capsread 10542, Floor 1811 (doc. 1, 2 e 3);

- Euro 156.257,33 per differenziali negativi relativi all'operazione Purple Collar 175269 (doc.7) ;

- Euro 233.206,22 per differenziali negativi relativi all'operazione In & Out 1575514 (doc. 10);

il tutto oltre agli oneri per interessi addebitati fino al 31.12.2013, come quantificati dalla CTU in corso di istruttoria, pari ad Euro 101.832,54 (di cui Euro 81.233,54 per le prime cinque operazioni e Euro 20.599,11 per l'ultima operazione), interessi successivamente maturati e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo addebito al saldo con regolazione del conto corrente c/c n. sul quale sono stati regolati i flussi economici dei contratti derivati (c/c con saldo debitore determinato unicamente dagli addebiti in esecuzione delle citate illegittime operazioni I.R.S. il quale andrà epurato, oltre che degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese fisse di chiusura, degli interessi ultralegali e degli interessi ultra soglia legale);

in via principale alternativa, accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della banca convenuta in relazione ai fatti esposti in narrativa e alle operazioni di Interest Rate Swap denominate Capsread 10541 (doc.1), Acq-Capsread 10542 (doc. 2), Floor 1811 (doc. 3), Purple Collar 175269 (doc.7) e In & Out 1575514 (doc. 10) nonché di tutti i relativi contratti quadro (qualora esistenti o ad esse riferibili, in particolare docc. 4, 5, 6 e 9), come meglio analiticamente descritti in atti, e, conseguentemente, condannare B.N.L. S.p.a. al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla  
da quantificarsi nelle seguenti somme

- Euro 90.485,38 per differenziali negativi al netto dell'up-front di Euro 18.000,00 in relazione alle prime tre operazioni, tra loro collegate, Capsread 10541, Acq-Capsread 10542, Floor 1811 (doc. 1, 2 e 3);

- Euro 156.257,33 per differenziali negativi relativi all'operazione Purple Collar 175269 (doc.7) ;

- Euro 233.206,22 per differenziali negativi relativi all'operazione In & Out 1575514 (doc. 10);



il tutto oltre agli oneri per interessi addebitati fino al 31.12.2013, come quantificati dalla CTU in corso di istruttoria, pari ad Euro 101.832,54 (di cui Euro 81.233,54 per le prime cinque operazioni e Euro 20.599,11 per l'ultima operazione), interessi successivamente maturati e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo addebito al saldo con regolazione del conto corrente c/c n. \_\_\_\_\_ sul quale sono stati regolati i flussi economici dei contratti derivati (c/c con saldo debitore determinato unicamente dagli addebiti in esecuzione delle citate illegittime operazioni I.R.S. il quale andrà epurato, oltre che di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, di spese fisse di chiusura, di interessi ultralegali e di interessi ultra soglia legale);

in via concorrente, in ogni caso, cumulativamente a quanto sopra, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta e/o l'inadempimento e/o il pagamento indebito effettuato dalla società attrice, condannare B.N.L. S.p.a. a restituire le somme corrisposte e/o pagare quelle non corrisposte e/o risarcire tutti i danni patiti e patendi dalla \_\_\_\_\_ da quantificarsi all'esito dell'esperita istruttoria o in via equitativa o, comunque, tenuto conto

- Euro 1.353,00 in riferimento alla operazione denominata IRS I/O 216662 (doc. 8) in quanto somma non pagata dalla Banca a titolo di Mark to Market (o costo di sostituzione o estinzione anticipata) in occasione della estinzione del contratto, in particolare per detta operazione è stato corrisposto alla società attrice da parte di BNL la sola somma di Euro 15.000,00, risultata a seguito di istruttoria inferiore all'importo dovuto, stimato dal c.t.u. in Euro 16.353,00 (pag. 26 relazione peritale);

- del maggior danno subito dalla società attrice ai sensi dell'art. 1224 c.c.;

in ogni caso, accertata la totale mancata consegna all'investitore dei documenti finanziari e contabili e la parziale consegna della documentazione contrattuale e, dunque, la violazione dei termini e dei doveri previsti dal all'art. 119 T.U.B., condannare B.N.L. S.p.a.

- alla integrale consegna della documentazione richiesta con raccomandata del 14 settembre 2010 (doc. 12) tra cui ad esempio gli estratti conto al c/c n. \_\_\_\_\_ le contabile relative al regolamento periodico degli importi accreditati/addebitati in merito alle operazioni in derivati, i contratti di riferimento sul cui nozionale sono state stipulate le operazioni in derivati e stime del MTM al momento della stipula ;

- al relativo risarcimento del danno da ritardo che il giudice vorrà quantificare in via equitativa in favore della società attrice;

in punto spese, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.28/2010, condannare la banca convenuta

- all' integrale rifusione delle spese di lite, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali e gli oneri fiscali;



- all'integrale rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte ing. Giuseppe Zucchinati;
- all'integrale rifusione delle spese sostenute da parte attrice per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria pari ad Euro 1.222,78;

in via istruttoria,

- ammettersi integrazione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore del MTM al momento della stipula delle singole operazioni, delle rimodulazioni e delle estinzioni delle singole operazioni in derivati;
- ordinarsi l'esibizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B., di tutta la documentazione contrattuale, contabile e finanziaria in possesso della banca in relazione alle operazioni finanziarie di cui è causa compresi: gli estratti conto relativi al c/c n. \_\_\_\_\_ i contratti di riferimento posti dalla Banca alla base degli importi nozionale dei derivati, la successiva profilatura del cliente effettuata dall'intermediario ai sensi della normativa M.I.F.I.D. (volta a provare la classificazione data dalla stessa banca all'investitore), la documentazione volta a calcolare il MTM (curve swap, curve forward, formula matematica con la quale è stato eseguita la stima ecc..) con la distinta del valore del derivato al momento della stipula del contratto nonché eventuali contratti speculari (c.d. Mirror) stipulati da B.N.L. con altri istituti di credito per compensare l'operazione. Il tutto al fine di provare (con documenti che avrebbero dovuto essere consegnati all'investitore) la mancata qualifica di operatore qualificato in capo alla Società, l'esistenza di commissioni occulte o costi impliciti (a prescindere dalla CTU), lo squilibrio dell'alea contrattuale e che il contratto non aveva valore nullo al momento della stipula.
- ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 8.10.2013, richiamando i testimoni ivi indicati”.

#### Convenuta:

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare,

- ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni preteso diritto reclamato dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, ritenere e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità delle domande attoree; nel merito,
- ritenere e dichiarare che le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa



dell'atto di costituzione in giudizio e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione;

in ogni caso ed in via riconvenzionale,

- ritenere e dichiarare che il conto corrente n. \_\_\_\_\_ intrattenuto dalla \_\_\_\_\_ presso la Filiale di Arona (NO) della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., presenta un saldo passivo al 08/11/2012 dell'importo di € 297.145,18=, oltre interessi convenzionali e spese dal dovuto al completo soddisfo e, conseguentemente, condannare la predetta Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in \_\_\_\_\_ in solido con i fideiussori sino alla concorrenza della somma di € 523.000,00=

\_\_\_\_\_, al pagamento in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. del predetto importo ovvero di quello corrispondente al saldo attualizzato e nei limiti della garanzia prestata, oltre interessi convenzionali e spese dal dovuto al completo soddisfo; in via istruttoria,

- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) "vero che le operazioni in strumenti finanziari derivati per cui è causa sono state autonomamente e consapevolmente sottoscritte dalla \_\_\_\_\_ quale Amministratore Unico della \_\_\_\_\_

2) "vero che, al momento della sottoscrizione delle singole operazioni in strumenti finanziari derivati per cui è causa, sono state nuovamente illustrate in dettaglio alla \_\_\_\_\_ le caratteristiche delle stesse ai fini della copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse inerenti la sottostante esposizione debitoria della Società, con esplicitazione del relativo piano di ammortamento";

3) "vero che alla \_\_\_\_\_ quale Amministratore Unico della \_\_\_\_\_ è stata consegnata dai funzionari della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni allora vigenti in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati, ivi compresa quella informativa";

4) "vero che, nel corso degli incontri periodici con il gestore di riferimento della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la \_\_\_\_\_, quale Amministratore Unico della \_\_\_\_\_ è stata sempre informata in ordine all'andamento delle operazioni finanziarie nel tempo stipulate";



5) “vero che mai la \_\_\_\_\_ ha manifestato la volontà di estinguere prima della scadenza gli strumenti finanziari derivati stipulati, nell’interesse della \_\_\_\_\_ in date 07/08/2003 e 17/11/2006”;

6) “vero che la \_\_\_\_\_ quale Amministratore Unico e socio di riferimento della \_\_\_\_\_ ottenute tutte le informazioni e spiegazioni del caso, si determinava a concludere il contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati con finalità di copertura”;

7) “vero che il capitale nozionale sottostante gli strumenti finanziari derivati per cui è causa fu sempre determinato concordemente con l’Amministratore Unico della \_\_\_\_\_”;

8) “vero che, al momento della stipula delle operazioni in strumenti finanziari derivati per cui è causa, l’indice del tasso variabile Euribor era in tendenziale costante incremento”;

9) “vero che i \_\_\_\_\_ hanno rilasciato in data 28/07/1995 fideiussione personale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sino alla concorrenza di Lit. 430.000.000=”;

10) “vero che la fideiussione personale rilasciata dai \_\_\_\_\_ in data 28/07/1995 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è stata rinnovata in data 28/07/1995 e successivamente estesa in data 23/05/2007 sino alla concorrenza di € 523.000,00=”.

Si indicano quali testi i \_\_\_\_\_ presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Area Territoriale Nord Ovest, con riserva di indicare ulteriori testi, anche in prova contraria rispetto a quanto eventualmente articolato da parte attrice;

- nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dei capitoli di prova avversari, ammettere la prova contraria, con i testi già indicati, anche a mezzo dei seguenti ulteriori capitoli:

1) “vero che la \_\_\_\_\_ in persona dei soci di riferimento \_\_\_\_\_ nel primo trimestre del 2007 ha richiesto la ristrutturazione delle operazioni finanziarie in essere con finalità di copertura in relazione alla dinamica dei tassi esistente ed attesa in quel momento”;

2) “vero che mai le operazioni in strumenti finanziari derivati per cui è causa sono state sollecitate da parte dei funzionari della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.”;

- disporre integrazione della relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio depositata in corso di causa al fine di accertare la natura di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse degli strumenti finanziari progressivamente acquistati dalla \_\_\_\_\_ con riferimento alle condizioni di mercato dei periodi contestuali alle date di acquisto ed alla valutazione prospettica delle stesse per



*l'intera durata contrattualmente prevista, sulla base dell'esposizione debitoria sottostante e dei tassi di interesse allora applicabili al relativo piano di ammortamento, con indicazione dei differenziali oggetto di accredito ed addebito, precisando, nel secondo caso, quelli effettivamente pagati e quelli oggetto di mero addebito contabile.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre ed articolare”.*

Terzi chiamati:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione per i motivi esposti nei propri atti nonché per le ragioni esposte negli atti depositati dalla \_\_\_\_\_ (da intendersi integralmente richiamati):*

*in via preliminare: respingere le domande tutte proposte da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti dei signori \_\_\_\_\_ per inammissibilità della chiamata in causa dei terzi per omessa dimostrazione dell'esistenza di un valido ed efficace titolo di garanzia (derivante dal mancato deposito nei termini di preclusione dell'eventuale titolo originario di garanzia);*

*in via principale nel merito: respingere le domande tutte proposte da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti dei signori \_\_\_\_\_ in quanto*

*- infondate e/o comunque inammissibili per inesistenza e/o inefficacia e/o invalidità dell'eventuale originario titolo di garanzia, idonee a travolgere l'esistenza e/o l'invalidità e/o l'efficacia dei successivi titoli costituenti il rinnovo e/o l'estensione del titolo originario, anche per l'effetto del collegamento negoziale o contrattuale;*

*- infondate e/o comunque inammissibili in conseguenza dell'inesistenza e/o dell'invalidità (sia essa nullità o annullabilità) della garanzia derivanti dall'inesistenza e/o dall'invalidità essa nullità o annullabilità) dell'obbligazione principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1939 c.c.;*

*in via subordinata: respingere le domande tutte proposte da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti dei signori \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ in quanto infondate e/o comunque*

*inammissibili in conseguenza dell'insussistenza del debito principale, ovvero per insussistenza del saldo passivo del conto corrente n. \_\_\_\_\_ anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1945 c.c.,*

*pertanto, si ripropongono qui di seguito le conclusioni già rassegnate dalla \_\_\_\_\_ nel proprio foglio di precisazione (evidenziandole con differente carattere):*

*“previe le declaratorie di legge e del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per i motivi esposti in atti, accertata e dichiarata la violazione delle*



specifiche norme del T.U.I.F. e/o dei Regolamenti Consob e/o del T.U.B. e dei Regolamenti della Banca d'Italia e/o della L. n. 108/96 (disposizioni in materia di usura) nonché delle generali norme del codice civile,

□ in via principale nel merito, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento delle operazioni di Interest Rate Swap denominate Capsread 10541 (doc.1), Acq-Capsread 10542 (doc. 2), Floor 1811 (doc. 3), Purple Collar 175269 (doc.7) e In & Out 1575514 (doc. 10) nonché di tutti i relativi contratti quadro (qualora esistenti o ad esse riferibili, in particolare docc. 4, 5, 6 e 9), come meglio analiticamente descritti in atti, e, per l'effetto, condannare B.N.L. S.p.a. alla restituzione a favore della  
di tutte le somme indebitamente percepite e così quantificate:

- Euro 90.485,38 per differenziali negativi (al netto dell'up-front di Euro 18.000,00) in relazione alle prime tre operazioni, tra loro collegate, Capsread 10541, Acq-Capsread 10542, Floor 1811 (doc. 1, 2 e 3);

- Euro 156.257,33 per differenziali negativi relativi all'operazione Purple Collar 175269 (doc.7) ;

- Euro 233.206,22 per differenziali negativi relativi all'operazione In & Out 1575514 (doc. 10);

il tutto oltre agli oneri per interessi addebitati fino al 31.12.2013, come quantificati dalla CTU in corso di istruttoria, pari ad Euro 101.832,54 (di cui Euro 81.233,54 per le prime cinque operazioni e Euro 20.599,11 per l'ultima operazione), interessi successivamente maturati e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo addebito al saldo con regolazione del conto corrente c/c n. sul quale sono stati regolati i flussi economici dei contratti derivati (c/c con saldo debitore determinato unicamente dagli addebiti in esecuzione delle citate illegittime operazioni I.R.S. il quale andrà epurato, oltre che degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese fisse di chiusura, degli interessi ultralegali e degli interessi ultra soglia legale);

□ in via principale alternativa, accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della banca convenuta in relazione ai fatti esposti in narrativa e alle operazioni di Interest Rate Swap denominate Capsread 10541 (doc.1), Acq-Capsread 10542 (doc. 2), Floor 1811 (doc. 3), Purple Collar 175269 (doc.7) e In & Out 1575514 (doc. 10) nonché di tutti i relativi contratti quadro (qualora esistenti o ad esse riferibili, in particolare docc. 4, 5, 6 e 9), come meglio analiticamente descritti in atti, e, conseguentemente, condannare B.N.L. S.p.a. al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla  
da quantificarsi nelle seguenti somme

- Euro 90.485,38 per differenziali negativi al netto dell'up-front di Euro 18.000,00 in relazione alle prime tre operazioni, tra loro collegate, Capsread 10541, Acq-Capsread 10542, Floor 1811 (doc. 1, 2 e 3);

- Euro 156.257,33 per differenziali negativi relativi all'operazione Purple Collar 175269 (doc.7) ;





• Euro 233.206,22 per differenziali negativi relativi all'operazione In & Out 1575514 (doc. 10), il tutto oltre agli oneri per interessi addebitati fino al 31.12.2013, come quantificati dalla CTU in corso di istruttoria, pari ad Euro 101.832,54 (di cui Euro 81.233,54 per le prime cinque operazioni e Euro 20.599,11 per l'ultima operazione), interessi successivamente maturati e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo addebito al saldo con regolazione del conto corrente c/c n. \_\_\_\_\_ sul quale sono stati regolati i flussi economici dei contratti derivati (c/c con saldo debitore determinato unicamente dagli addebiti in esecuzione delle citate illegittime operazioni I.R.S. il quale andrà epurato, oltre che degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese fisse di chiusura, degli interessi ultralegali e degli interessi ultra soglia legale);

□ in via concorrente, in ogni caso, cumulativamente a quanto sopra, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta e/o l'inadempimento e/o il pagamento indebito effettuato dalla società attrice, condannare B.N.L. S.p.a. a restituire le somme corrisposte e/o pagare quelle non corrisposte e/o risarcire tutti i danni patiti e patendi dalla \_\_\_\_\_ da quantificarsi all'esito dell'esperita istruttoria o in via equitativa o, comunque, tenuto conto

• Euro 1.353,00 in riferimento alla operazione denominata IRS I/O 216662 (doc. 8) in quanto somma non pagata dalla Banca a titolo di Mark to Market (o costo di sostituzione o estinzione anticipata) in occasione della estinzione del contratto, in particolare per detta operazione è stato corrisposto alla società attrice da parte di BNL la sola somma di Euro 15.000,00, risultata a seguito di istruttoria inferiore all'importo dovuto, stimato dal c.t.u. in Euro 16.353,00 (pag. 26 relazione peritale);

• del maggior danno subito dalla società attrice ai sensi dell'art. 1224 c.c.;

□ in ogni caso, accertata la totale mancata consegna all'investitore dei documenti finanziari e contabili e la parziale consegna della documentazione contrattuale e, dunque, la violazione dei termini e dei doveri previsti dal all'art. 119 T.U.B., condannare B.N.L. S.p.a.

- alla integrale consegna della documentazione richiesta con raccomandata del 14 settembre 2010 (doc. 12) tra cui ad esempio gli estratti conto al c/c n. \_\_\_\_\_ le contabile relative al regolamento periodico degli importi accreditati/addebitati in merito alle operazioni in derivati, i contratti di riferimento sul cui nozionale sono state stipulate le operazioni in derivati e stime del MTM al momento della stipula ;

- al relativo risarcimento del danno da ritardo che il giudice vorrà quantificare in via equitativa in favore della società attrice”;

in punto spese, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.28/2010, condannare la banca convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali e gli oneri fiscali;



in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ammettersi interrogatorio formale del rappresentante legale di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e prova per testi sul seguente capitolo di prova: “vero che, in relazione alla fideiussione di cui è causa, tra il 1993 ed il 1994 i funzionari di BNL sottoponevano ai signori l il modulo non compilato di cui al doc. 1 di questa difesa (che si rammostra) affinché questi lo sottoscrivessero in bianco?”, indicando come testi la .  
nonché i testimoni di riferimento che verranno individuati dal legale rappresentante di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nel corso dell'interrogatorio.

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La società ha impugnato le operazioni finanziarie in derivati operate con l'intermediazione dell'istituto di credito convenuto esponendo: nel corso dell'anno 2000 era stata contattata dai funzionari della Banca con la quale aveva intrattenuto rapporti bancari sin dal 1950 e le era stata rappresentata la convenienza di simili operazioni che, senza rischi, avrebbero consentito di proteggere le esposizioni debitorie dalle future fluttuazioni dei tassi di interesse.

In data 9.11.2000, senza la previa sottoscrizione di contratti o accordi quadro, erano state stipulate tre distinte operazioni; la prima denominata CAPSPREAD 10541, la seconda denominata ACQ-CAPSPREAD 10542, entrambe con scadenza 1.12.2005, per effetto della quale ultima erano stati addebitati differenziali negativi per euro 35.606,51, la terza denominata FLOOR 1811, con la medesima scadenza all'1.12.005 e per la quale erano stati addebitati differenziali negativi pari ad euro 82.619,37; solo successivamente alla conclusione -9.11.2000- e alla esecuzione -1.12.000- delle operazioni di investimento indicate erano stati sottoscritti i “postumi” contratti quadro, il 26.1.2001, e prima della loro scadenza fissata all'1.12.005 erano state estinte in via anticipata per essere “ristrutturate” nella successiva operazione, proposta come rimodulazione delle precedenti, al fine di pareggiare le ingenti perdite, ammontanti ad oltre 110 mila euro; era stata sottoscritta, pertanto, l'operazione denominata PURPLE COLLAR 175269 in relazione alla quale le erano stati addebitati differenziali negativi per euro 146.035,09 e, come per le precedenti, non era stato sottoscritto alcun contratto quadro; quest'ultima operazione era giunta alla naturale scadenza dell'11.8.2009 con una perdita pari ad euro 264.260,97; in data 29.4.2004 era stato sottoscritto una nuovo investimento denominato IRS I /O 216662 che, nonostante l'andamento positivo e la produzione di differenziali positivi, pari a circa 15.000,00 euro a titolo di mark to market, era stata sostituita dall'ultima operazione in strumenti derivati denominata IRS In & Out (FLT/FXD) 1575514 del 17.11.2006 cui era seguito, seppure riportante pari data, il contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati,



in esecuzione della quale era stati addebitati differenziali negativi per euro 251.057,32, con una perdita complessiva alla data della sua naturale estinzione al 21.11.2011 di euro 233.206,22, detratti i differenziali positivi per euro 17.851,00.

Ha assunto che la seconda e la terza operazione finanziaria con la relativa rimodulazione avevano determinato perdite per complessivi euro 264.260,97, l'ultima, autonoma dalle precedenti, una perdita ulteriore pari ad euro 233.206,22; esse erano state sottoscritte ed eseguite senza la previa sottoscrizione di contratti-quadro, in ogni caso con una finalità eminentemente speculativa diversa da quella attesa volta alla copertura della fluttuazione dei tassi di interesse.

Ha contestato all'istituto di credito plurime violazioni denunciando la carenza della documentazione contrattuale predisposta dall'istituto di credito e sottoposta al cliente, la nullità per violazione dell'art. 23 TUF per difetto di forma scritta in relazione alle operazioni ACQ- CAPSPREAD 10542, FLOOR 1811, PURPLE COLLAR 175269, rimodulazione contrattuale delle prime tre precedenti la cui nullità travolgeva anche la successiva; la nullità ex art. 30 TUF per la mancata indicazione della facoltà di recesso, l'assenza di corretta informazione in ordine alla negoziazione su mercati non regolamentati e la conseguente variazione quotidiana del loro valore, il valore negativo dello swap già alla data della loro stipula; l'assenza di causa ove rivelatisi inidonei alla funzione di copertura con natura eminentemente speculativa.

Ha, pertanto, chiesto la declaratoria di nullità dei contratti quadro e delle operazioni finanziarie esecutive che ne erano scaturite; l'annullamento degli stessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. per conflitto di interessi, ovvero ai sensi dell'art. 1427 c.c. per errore essenziale sulla natura ed oggetto della prestazione. In via alternativa, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati dalla violazione delle norme invocate integranti responsabilità precontrattuale e contrattuale; danno da parametrarsi agli importi indicati per differenziali negativi, spese ed interessi passivi relativi a c/c sul quale le operazioni indicate erano state regolate, importi di costi o commissioni occulte, l'ammontare delle somme non percepite per l'operazione IRS I /O 216662, quello conseguente alle occasioni di investimento non coltivate, alla violazione dell'art. 119 TUB, oltre al danno non patrimoniale alla sfera di operatività imprenditoriale.

Costituitasi la convenuta ha concluso per il rigetto delle domande azionate e chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice in solido con i fideiussori

dei quali ha chiesto essere autorizzata alla chiamata in causa, del saldo passivo di conto corrente n. \_\_\_\_\_ pari, all'8.11.2012, ad euro 297.145,18.

Ha eccepito, in primo luogo, la prescrizione dell'azione spiegata assumendo che alle nullità denunciate, ove integranti ipotesi di nullità relativa, si applicava, al pari dell'azione di annullabilità, la prescrizione



quinquennale di cui all'art. 1442 c.c.; ragione per la quale, essendo state, le operazioni impugnate, poste in essere il 9.11.2000, 7.8.2003, 17.11.2006, era spirato il termine quinquennale, interrotto solo dalla notifica della citazione del 25.9.2012.

Nel merito, ha assunto la conformità del proprio operato alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di negoziazione di strumenti finanziari derivati, le cui operazioni erano state autonomamente e consapevolmente autorizzate dalla cliente, edotta che esse avrebbero comportato il pagamento o l'incasso di differenziali in relazione all'andamento del mercato, con conseguenti oneri in caso di estinzione anticipata dell'operazione.

Ha, altresì, aggiunto che eventuali inadempienze non avrebbero potuto compromettere la validità delle operazioni in strumenti finanziari poste in essere, in ogni caso da escludersi, quanto alla inesatta informazione fornita, smentita dalla pacifica esperienza in materia societaria facente capo all'attrice e ai suoi amministratori, con evidente maggiore incidenza attesa la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato.

Ha, altresì, posto in evidenza la conformità dei contratti alle disposizioni del TUF e del reg. CONSOB avendo, la [redacted] alla data della stipula, un indebitamento programmato verso il sistema per un importo corrispondente a quello del nozionale di copertura IRS, laddove solo le successive imprevedibili dinamiche della curva dei tassi di interesse variabili Euribor avevano prodotto differenziali negativi per la cliente, con conseguente addebito automatico in conto corrente degli importi relativi in assenza di copertura, senza un effettivo esborso da parte del cliente.

Costituitisi i terzi chiamati si sono riportati, quanto ai contratti in derivati, all'esposizione dell'attrice [redacted] eccependo la inammissibilità/infondatezza della domanda svolta nei propri confronti quali fideiussori. Hanno assunto che la lettera datata 28.7.1995 "di rinnovo/estensione della precedente fideiussione ... prestata con lettera del 24.8.1983" e quella successiva del 23.5.2007 "di semplice estensione della precedente fideiussione ... prestata con lettera in data 28.7.1995" necessitavano dell'allegazione dell'originario titolo fideiussorio, la cui produzione era necessaria al fine di verificarne validità ed efficacia, travolgendo, in mancanza, le successive estensioni.

Eccepevano, altresì, la invalidità della garanzia ai sensi dell'art. 1939 c.c., stante la nullità/annullabilità delle operazioni di interest rate swap concluse dall'obbligata in via principale; la insussistenza, in ogni caso, di qualsivoglia debito, atteso che il saldo passivo del conto corrente, epurato degli addebiti causati dall'esecuzione delle operazioni in derivati sarebbe risultato attivo.



Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che:

- il 9.11.2000 ( ) sottoscriveva “contratto di IRS” denominato “CAPSPREAD 10541” con decorrenza iniziale dal 1.12.2000, scadenza al 9.12.2005 e tasso soglia al 5,50%, su importo di riferimento pari ad euro 2.970.278,00 (cfr. doc. 1 fasc. parte attrice);
- in pari data, il 9.11.2000, sottoscriveva “contratto di IRS” denominato “Acq-CAPSPREAD 10542” con decorrenza iniziale dal 1.12.2000, scadenza all’1.12.2005 e tasso soglia al 6,50%, su importo di riferimento pari ad euro 2.970.278,00 (cfr. doc. 2 fasc. parte att.);
- lo stesso 9.11.2000 sottoscriveva “contratto di Floor” denominato “Floor 1811” con decorrenza iniziale dall’1.12.2000, scadenza finale al 9.12.2005, tasso di esercizio al 4,95%, su importo di riferimento pari ad euro 2.970.278;
- il 26.1.2001 sottoscriveva n. 3 distinti contratti “per operazioni su strumenti finanziari derivati” disciplinanti le operazioni di “Interest Rate Swap” concluse il 9.11.2000 e quella di “Interest Rate Floor” alle condizioni indicate all’allegato A” con i quali *“PREMESSO CHE il Cliente è titolare di posizioni creditorie o debitorie che generano interessi calcolati di volta in volta ad un tasso di interesse variabile o fisso; il Cliente ha interesse a cautelarsi rispetto al rischio di interesse sulle suddette posizioni tramite il perfezionamento di operazioni analoghe a quelle del Contratto, allo scopo di meglio correlare le posizioni medesime con la propria situazione creditoria e debitoria globale per una equilibrata gestione della propria tesoreria, oppure di bilanciare posizioni debitorie e creditorie generate da operazioni analoghe a quella prevista nel contratto...”* (cfr. doc. 4, 5, 6 fasc. parte attrice);
- il 7.8.2003 sottoscriveva “contratto di IRS” denominato “PURPLE COLLAR 175269” con decorrenza iniziale 11.8.2003, scadenza 11.8.2009, tasso soglia Euribor tre mesi (con un minimo dell’1,60% ed un massimo del 5,50%), con importo di riferimento pari ad euro 4.000.000,00 (cfr. doc. 7);
- il 29.4.2004 sottoscriveva “contratto di IRS” denominato “IRS I/O 216662”, con decorrenza iniziale dall’11.5.2004, scadenza finale all’11.5.2009, tasso soglia al 3,25% (con Euribor tre mesi maggiore o uguale al 4,95%), con importo di riferimento pari ad euro 4.000.000,00 (cfr. doc. 8);
- il 17.11.2006 sottoscriveva “contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati” (cfr. doc. 9 fasc. parte attrice) e in pari data IRS denominato “IRS IN & OUT (FLT/FXD) 1575514”, con decorrenza iniziale 21.11.2006, scadenza finale al 21.11.2011, tasso soglia al 3,75% (con Euribor sei mesi inferiore al 4,60%), con importo di riferimento pari ad euro 4.000.000,00 (cfr. doc. 10).

L’istituto di credito convenuto ha, preliminarmente eccepito, la prescrizione “*degli assunti diritti*” per decorso dei termini di legge in ragione della ritenuta applicabilità della previsione di cui all’art. 1442 c.c. alla categoria delle nullità cd. relative, assimilabili, quanto al regime applicabile, all’azione di annullabilità. Ha, pertanto, chiesto dichiararsi “*l’improcedibilità del presente giudizio o, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte*” risultando, la stipula delle operazioni in strumenti finanziari contestate, al 9.11.2000,



7.8.2003, 17.11.2006.

Va, in primo, luogo rilevato che l'operazione ermeneutica tesa ad assoggettare alla sanzione della nullità il regime delineato dal legislatore per la diversa categoria della annullabilità non merita di essere condivisa. Pur nella espressa deducibilità da parte del solo contraente debole -a differenza della nullità cd. assoluta azionabile anche da parte dello stesso contraente predisponente quale, nella specie, l'istituto di credito- trattasi di ipotesi -quale quella contemplata dall'art. 23 TUF- la cui violazione è sanzionata dal legislatore con la nullità, categoria assoggettata al relativo regime, in difetto, come nel caso della legittimazione relativa, di espressa previsione contraria. L'interpretazione fornita appare aderente ai principi espressi dalla Suprema Corte, in due recenti pronunce a sezioni unite n. 26242 e n. 26243 dell'anno 2014, ove, nell'ambito della problematica afferente la rilevabilità officiosa della nullità, ha affermato l'applicabilità del regime di cui all'art. 1421 c.c. ove ritenuto *“essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica -, con l'unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela”*, ribadendo che *“...la riconduzione ad unità funzionale delle diverse fattispecie di nullità - lungi dal risultare uno sterile esercizio teorico - consente di riaffermare a più forte ragione l'esigenza di conferire al rilievo d'ufficio obbligatorio il carattere della irrinunciabile garanzia della effettività della tutela di valori fondamentali dell'organizzazione sociale”*.

Ritenuto, pertanto, la nullità relativa riconducibile al più ampio *genus* della nullità, trova applicazione la regola di cui all'art. 1422 c.c. della imprescrittibilità dell'azione di nullità, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Ciò premesso, nella specie, pur individuando il *dies a quo* -come proposto dalla convenuta- nella data di sottoscrizione delle singole operazioni di investimento, il decorso del termine è stato in ogni caso interrotto dalla missiva di messa in mora datata 14.9.2010, ricevuta dalla convenuta il 23.9.2010 (cfr. Doc. 12 fasc. parte attrice), risalendo le prime tre operazioni di investimento al 9.11.2000 (Cass., Sez. 3, 19.6.2008, n. 16612).

Nell'ambito delle plurime violazioni contestate assumono rilievo assorbente quelle di cui in appresso, il cui effetto, travolgente le operazioni di investimento impugnate nella loro stessa validità, importa l'assorbimento delle ulteriori doglianze pure lamentate.

Va, ulteriormente, rilevato che la presente indagine viene condotta alla luce dei dati documentali richiamati,



oltre che dell'indagine tecnica compiuta mediante l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio incaricato le cui risultanze meritano integrale condivisione, tenuto conto, da un lato, della pregnanza delle argomentazioni svolte, dall'altro, dell'assenza di motivati rilievi critici (cfr. elaborato peritale a firma del dott. Capolupo depositato il 14.7.2014).

Ebbene, come già sopra indicato le prime tre operazioni di investimento venivano operate dall'attrice in data 9.11.2000 (cfr. doc. 1, 2, 3 citati) allorchè solo il successivo 26.1.2001 la medesima procedeva alla sottoscrizione di tre distinti contratti-quadro (cfr. doc. 4, 5, 6 già indicati) volti proprio alla disciplina della prestazione dei servizi di investimento.

Ciò importa la violazione del reg. CONSOB 11522/98 che impone agli intermediari autorizzati di fornire i propri servizi esclusivamente sulla base di un apposito contratto scritto, prodromico ai successivi ordini di investimento.

L'art. 23 TUF prevede, poi, la forma scritta a pena di nullità, importando, necessariamente, la previsione della forma scritta *ad substantiam*, che la stipula del contratto-quadro rappresenti il necessario presupposto per la validità dei singoli ordini di investimento. E' stato, in particolare, affermato che opinare diversamente, ipotizzando la possibilità di dare corso a singole operazioni di investimento senza la previa stipula per iscritto del contratto quadro comporterebbe che la sanzione sarebbe priva di effetto, dovendo necessariamente concludersi per la nullità del singolo contratto di investimento per contrarietà a norma imperativa (Tribunale Modena 27.4.2010; Tribunale Firenze 9.5.2011).

Le conclusioni rassegnate non sono state poste in discussione dall'istituto di credito che si è limitato a difendersi affermando la correttezza del proprio operato.

Al riguardo va rilevato che la sottoscrizione del successivo contratto quadro non può sanare o convalidare un contratto nullo, sia esso contratto-quadro, sia esso ordine di investimento in swap. In particolare, la nullità dell'operazione negoziale di investimento deriva dal difetto di un presupposto previsto dalla legge; presupposto che non può essere considerato come un requisito meramente formale quanto rispondente alle esigenze di garanzia dell'investitore mediante la indicazione dei servizi forniti e delle loro caratteristiche, del periodo di validità e delle modalità di rinnovo del contratto, delle modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni ecc.... Ciò importa che la nullità dell'ordine di investimento non dipende da un difetto di forma, ma dalla violazione di norme imperative, la cui *ratio* non può dirsi soddisfatta allorchè il contratto quadro sopravvenga all'ordine di investimento (cfr. Tribunale Torino, 5.7.2013).

Ciò posto quanto alle prime tre operazioni del novembre 2000, in data 7.8.2003 i derivati indicati venivano estinti anticipatamente e si procedeva ad un nuovo ordine di investimento, pacificamente, volto alla "rimodulazione" delle precedenti tre operazioni. Per tale ordine di investimento -PURPLE COLLAR 175629 (doc. 7), sulla scorta della documentazione acquisita dal nominato CTU il successivo 18.4.2014, può affermarsi che si sia proceduto alla stipula del "contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati



interest rate swap” ove -come analiticamente, riportato da tecnico incaricato- era precisato che il cliente fosse titolare di situazioni debitorie e creditorie.

Pur, tuttavia, nella presenza del contratto quadro sottoscritto contestualmente all’ordine, va escluso avere assolto, l’istituto di credito all’onere, su di sé incombente, del rispetto dell’investimento operato, come testualmente, ivi riportato, di cautelarsi rispetto al rischio di oscillazione dei tassi interesse.

Va, in primo luogo, osservata la carenza di allegazioni puntuali da parte della Banca che si è limitata ad asserire che *“la (                      al momento della originaria sottoscrizione delle operazioni finanziarie oggi contestate aveva un indebitamento programmato verso il sistema per un importo corrispondente a quello del nozionale del derivato di copertura IRS”.*

L’ausiliario incaricato, nel corso del giudizio, poi, ha, in particolare, evidenziato che non era risultato in alcun modo ricostruibile la necessità di assicurarsi alle date di regolamento del derivato da un rischio di rialzo dei tassi di interesse limitatamente al caso in cui il parametro fosse salito oltre il limite del 5.50%, facendo propendere per una finalità non di copertura dell’operazione.

Previa scomposizione dell’operazione ha, invero, concluso nel senso che con la nuova operazione si è assicurata un guadagno in caso di rialzo dei tassi di riferimento oltre il 5,50%, calcolato su un nozionale di 4 mln di euro, assumendo contestualmente il rischio di un calo del tasso di riferimento dell’operazione al di sotto dell’1,60% con inserimento nella struttura complessiva dello strumento finanziario di una knock-in option *“quest’ultima per sua natura avente caratteristiche speculative”.*

Quanto, inoltre, alla sesta operazione –IRS IN & OUT (FLT/FXD) 157514 (doc. 10), il nominato CTU ha accertato che, previa estinzione di quella negoziata il 29.4.2004 ed in costanza della quarta (PURPLE COLLAR 175629), era stato stipulato un nuovo strumento finanziario, avente anch’esso caratteristiche di derivato con all’interno componenti opzionali, la cui dichiarata finalità di copertura -cfr. contratto quadro in pari data- non era stata riscontrata in alcuno dei documenti versati in atti. Ha, in particolare, rilevato che per entrambi i derivati in essere contemporaneamente dal 17.11.2006, *“avrebbe dovuto avere due diversi indebitamenti entrambi bullet con scadenza a distanza di circa due anni l’uno dall’altro per nozionali 8 mln di euro e con una struttura dei tassi e di date di regolamento completamente differenti. Tale ipotesi, di per sé poco aderente alla prassi bancaria dell’attività svolta dalla gombe srl -finanziamenti bullet a media e/o lunga scadenza sono infatti tipici di investimenti inquadrabili nell’ambito del project financing o di progetti immobiliari di sviluppo ...- non trovava alcun riscontro nella documentazione in atti”.*

Le considerazioni indicate importano che l’accertata assenza della dichiarata finalità di copertura, l’assenza di qualsivoglia documentazione attestante l’interesse del cliente sotteso alla quantificazione del nozionale nei limiti convenuti ne comporta la nullità per difetto di causa, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c. (cfr. Tribunale di Monza 14.6.2012; Tribunale Ravenna, 8.7.2013; Tribunale di Salerno, 2.5.2013).





Ne discende che va dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., delle operazioni di investimento impugnate PURPLE COLLAR 175629 datata 7.8.2003 e di quella IRS IN & OUT (FLT/FXD) 1575514 del 17.11.2006, di cui il primo pacifica rinegoziazione delle prime tre operazioni, il cui squilibrio aleatorio ne aveva imposto la rimodulazione al fine di recuperare le perdite create dai precedenti contratti.

Irrilevante, alla luce delle conclusioni rassegnate, la riferita dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato, valevole, al più, in punto verifica dell'adempimento agli obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario.

Va, solo, al riguardo ribadito, per completezza motivazionale, oltre che al fine della verifica del rispetto degli obblighi incombenti sull'intermediario quanto all'investimento in IRS/I/216662, che come è noto l'art. 21 T.U.F. disciplina con rigore la condotta dell'intermediario finanziario, imponendogli dettagliati doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.

Si è, pertanto, condivisibilmente affermato che l'art. 21 TUF dispone che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l'integrità dei mercati; l'interesse del cliente deve, quindi, sempre costituire il punto di riferimento dell'attività professionale espletata dall'intermediario finanziario e ciò anche quando il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. I doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e di informazione prescritti dall'articolo 21 del TUF nell'interesse dei clienti e della integrità dei mercati impongono all'intermediario il dovere di proporre strumenti finanziari adeguati alle esigenze che il cliente abbia opportunamente manifestato e ciò anche nell'ipotesi in cui questi abbia sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. In proposito, è stato precisato che la nozione di "adeguatezza" alle esigenze del cliente dello strumento proposto discende direttamente dagli obblighi prescritti dal citato articolo 21 del TUF e differisce dalla valutazione di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dell'investitore prevista dall'art. 29 del reg. Consob. In virtù del collegamento negoziale esistente tra più contratti in derivati finanziari ove i successivi costituiscono la rinegoziazione dei precedenti, si deve ritenere che l'inadempimento dell'intermediario ai doveri prescritti dall'articolo 21 del TUF si ripercuota sull'intero rapporto intercorso con il cliente. E' ben vero, quindi, che l'art. 13 reg. Consob 2 luglio 1991 n. 5387 esclude l'applicabilità di alcune norme di protezione (di cui all'art. 6 1. n. 1 del 1991) nei confronti di determinati operatori qualificati, tra i quali "ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto nel contratto", non contrasta con la legge, atteso che, pur mancando un'espressa previsione della possibilità di tale esclusione, la disposizione risponde ad esigenze di tutela differenziata degli investitori, presenti nell'intero sistema della stessa legge, e che hanno trovato espressa conferma nella legislazione successiva. Tuttavia, l'autocertificazione di essere operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 reg.



Consob, con tutta la diminuzione di garanzie che ne deriva, deve costituire il frutto di una serie di informazioni che la banca deve ricevere dal cliente e fornire allo stesso perché questi possa rendere una dichiarazione informata e quindi quanto più possibile aderente alla realtà. Pertanto, l'intermediario deve avvertire il cliente sul significato della dichiarazione, sulle conseguenze che ne derivano, nonché sulla tipologia e caratteristiche dello strumento finanziario in modo che quest'ultimo sia in grado di capire se e in quale misura le proprie competenze ed esperienze sussistano effettivamente. Correlativamente, il cliente dovrà indicare all'intermediario di quali esperienze e competenze dispone, in modo che l'intermediario stesso, che è soggetto professionalmente esperto, possa comprendere se la dichiarazione ricevuta rispecchi effettivamente, in relazione al caso concreto, la realtà. E' stato, in particolare, precisato, tale dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 31 reg. Consob da parte del legale rappresentante di una società non può essere autoreferenziale ma deve essere attestativa di esperienze che devono poi, da parte della banca, essere ragionevolmente valutate al fine di accertare che tali esperienze siano effettivamente in grado di far comprendere alla società la natura dei contratti che si vanno a stipulare,

Ebbene, nel caso di specie l'istituto di credito non si è offerto di fornire alcuna prova idonea (i capitoli di prova sul punto articolati -cap. 2, 3, 4, 6, 7- si palesano essere inammissibili per estrema genericità e indeterminatezza), essendo emerso, esclusivamente, che [redacted] è impresa esercente attività alberghiera la cui esperienza in materia di prodotti finanziari di tal fatta è stata limitata a quelli impugnati. Va, poi, considerato quanto dovesse essere specifica l'esperienza del settore per poter essere considerata tale, in considerazione della peculiarità e complessità degli strumenti derivati proposti. E' evidente del resto, che l'essersi la società affidata ai funzionari dell'istituto di credito con la prospettiva dichiarata dell'utilizzo dei contratti di swap come soluzione alla fluttuazione dei tassi cui la società era esposta conforta la inesperienza del relativo legale rappresentante alla luce delle inequivocabili considerazioni del CTU, il quale, come si è ricordato, ne ha sottolineato l'assenza di tale funzione.

Ciò vale anche quanto alla quinta operazione di investimento impugnata con la quale [redacted] ha, invece, assicurato BNL da un eventuale rialzo dei tassi oltre i 4,95%, oltre ad avere venduto alla BANCA un'ulteriore opzione digitale tipicamente speculativa. Il CTU, ha, invero, anche aggiunto che insistendo il derivato su un nozionale uguale a quello di cui al punto 4 -di cui risultava avere anche analoga data di regolamento dei flussi- di fatto con tale operazione è stato anche annullato anche il cap con strike al 5.50% venduto *“innalzando in tal modo il livello di speculazione insito nella combinazione dei due prodotti con conseguenze particolarmente negative sui flussi prospettici della combinazione tra i due derivati”*.

Ne discende che merita accoglimento la domanda restitutoria azionata la cui quantificazione va operata alla luce delle risultanze della CTU -ai cui conteggi integralmente si rimanda (cfr. all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)- alla cui stregua il totale netto differenziali posti a carico della [redacted] (somma degli addebiti e degli accrediti complessivi) in relazione alla stipula dei derivati di cui alle operazioni n. 1, 2, 3, 4 e 5 - ritenute fra loro



collegate- ammontano complessivamente a € 206.298,27 (cfr allegati n. 1, 2 e 3), cui occorre aggiungere gli oneri per interessi addebitati fino al 31/12/2013, sulla base della stima dei tassi medi -in difetto di contratto di conto corrente (pure richiesto ex art. 119 TUB sin dal 23.9.2010 -cfr. doc. 12 citato-) l'importo è pari ad € 287.531,81. Il totale netto, infine, dei differenziali posti a carico della (somma degli addebiti e degli accrediti complessivi) in relazione alla stipula dei derivati di cui all'operazione n. 6, da considerarsi per sua natura a sè stante, ammontano complessivamente a € 233.206,22, per complessivi euro 253.805,33, considerando gli oneri per interessi addebitati fino al 31/12/2013.

Banca Nazionale del Lavoro va, pertanto, condannata alla corresponsione a \_\_\_\_\_ della somma complessiva di euro 541.337,14, oltre interessi al tasso legale dal 25.9.2012 -data di notifica della citazione- al soddisfo.

Non compete il maggior danno non essendo stato allegato alcunché in merito al fatto che il possesso delle somme indicate avrebbe potuto contribuire alla copertura dei tassi debitori.

La Banca convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta, oltre che dei fideiussori in solido, al pagamento della somma di euro 297.145,18 quale saldo passivo, alla data dell'8.11.2012, del conto corrente 2323 intrattenuto dalla \_\_\_\_\_ con la filiale di Arona.

Unico documento allegato è la certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, attestante alla data del 30.9.2012 il saldo predetto.

Non è stato dedotto, tuttavia, né è stata fornita alcuna prova della risoluzione del rapporto di conto corrente indicato, condizione imprescindibile per l'accertamento di una situazione debitoria della correntista \_\_\_\_\_ e per la richiesta pronuncia di condanna.

La Suprema Corte di Cassazione, con la nota pronuncia Sezioni Unite n. 24418/2010, alle cui compiute argomentazioni integralmente si rimanda, previa disamina della natura del contratto di conto corrente, ha individuato il momento a partire dal quale ipotizzare una situazione debitoria -al di là delle diverse ipotesi di pagamenti con funzione solutoria- in quello successivo alla chiusura del conto.

Che tale circostanza, nel caso che occupa, si sia verificata non è stato in alcun modo allegato dalla convenuta, che non ha né dedotto di essere receduta dal rapporto né ha versato in atti la documentazione inerente la risoluzione unilaterale dello stesso, da ritenersi in corso alla data della proposizione della domanda riconvenzionale di condanna, oltre che durante lo svolgimento del giudizio. Ciò appare corroborato dalla circostanza che il nominato CTU ha proceduto, nell'ambito dell'indagine demandatagli, alla determinazione degli oneri conseguenti agli addebiti passivi derivanti dalle operazioni in swap sino al 31.12.2013 e l'istituto di credito non ha eccepito alcunché individuando il diverso *dies ad quem* del calcolo, coincidente con la chiusura del rapporto e la



consequente esclusione di protrazione di addebiti per interessi passivi. INPEL. II. 149/2013 DEL 27/07/2013

Ciò esime dalla verifica della validità/efficacia delle lettere di fideiussione azionate in giudizio attesa la insussistenza, allo stato, di una posizione debitoria di \_\_\_\_\_ di cui al contratto di conto corrente per la quale verificare la posizione degli asseriti garanti.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU come liquidate in via provvisoria in corso di causa, seguono la soccombenza della convenuta nei riguardi dell'attrice e dei terzi chiamati e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 10.3.2014, n. 55, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività esercitata. Va solo, al riguardo, posto in evidenza che le spese per la consulenza tecnica di parte, avente natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass., Sez. 2, 31.3.2013, n. 84; Cass., Sez. 1, 25.3.2003, n. 4357). Delle stesse, pertanto, unitamente a quelle resesi necessarie per dare corso alla procedura di mediazione se ne terrà conto in sede di liquidazione delle spese processuali.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 21 TUF, dei contratti di IRS del 9.11.2000 denominati "CAPSPREAD 10541" e "Acq-CAPSPREAD 10542", del "contratto di Floor" denominato "Floor 1811" in pari data e, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. del contratto PURPLE COLLAR 175629 del 7.8.2003 e IRS IN & OUT (FLT/FXD) 1575514 del 29.4.2004 per l'effetto
- condanna BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in persona del legale rappresentante p.t., a versare a \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante p.t., la somma complessiva di euro 541.337,14, oltre interessi al tasso legale dal 25.9.2012 al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale azionata da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in persona del legale rappresentante p.t. nei riguardi della convenuta e dei terzi chiamati;
- condanna la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione a \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite liquidate in euro 8.501,78 per spese (di euro 564,00 per anticipazioni, euro 6.710,00 per CTP ed euro 1.222,78 per il tentativo obbligatorio di mediazione) euro 21.387,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;



- condanna la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione ai terzi chiamati delle spese di lite liquidate in euro 13.430,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone a definitivo carico della convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CTU come liquidate in via provvisoria in corso di causa.

Così deciso in Verbania il 23.7.2015.

Il Giudice  
dott. Maria Cristina Persico

© Copyright Antares Srl

